

key Energy

the platform for green solution

8th International Expo
for Sustainable Energy and Mobility

www.keyenergy.it

05TH .08TH NOVEMBER 2014
RIMINI - ITALY

Convegno del 6 novembre 2014, Sala Tulipano
Fer ed Efficienza: gli obblighi e gli adempimenti annuali degli operatori elettrici e dei Progetti di Efficienza Energetica



10.30 . 10.50 Gli adempimenti annuali per gli operatori elettrici da fonti rinnovabili, *Davide Valenzano, Responsabile Affari Regolatori, Divisione Gestione e Coordinamento Generale, GSE-Gestore dei Servizi Energetici;*



www.fattoriedelsole.org





Gli adempimenti annuali per gli operatori elettrici da fonti rinnovabili

Rimini, novembre 2014

I MECCANISMI IN VIGORE PER IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO FINO AL 2012*

Tipologia Impianto	Meccanismo di incentivazione	Periodo di incentivazione	Incentivo	Valorizzazione energia
Impianti solari	Conto Energia Impianti fotovoltaici	20 anni	Tariffe del Conto Energia attribuite all'energia prodotta o immessa	Libero mercato e autoconsumo Tariffa Fissa Ominicomprendensiva ¹ Ritiro Dedicato ²
	Conto Energia Impianti solari termodinamici	25 anni	Tariffe del Conto Energia attribuite all'energia prodotta esclusivamente per la parte solare	Scambio sul Posto ²
Impianti IAFR (no fonte solare)	Certificati Verdi Impianti di qualsiasi taglia	8 / 12 / 15 anni	Vendita/Ritiro CV attribuiti all'energia incentivata	Autoconsumo e libero mercato Ritiro Dedicato ³ Scambio sul Posto ⁴
	Tariffa Omnicomprensiva Impianti di piccola taglia ⁵	15 anni	Tariffe Omnicomprensive di ritiro dell'energia immessa in rete	
Altri impianti	CIP6/92	8 anni (INC) 20 anni (CEC/CEI)	Prezzo di ritiro CIP6	
Impianti CAR	Certificati Bianchi	Annuale (su richiesta)	Rilascio/Ritiro Certificati Bianchi o Esenzione obbligo CV	Ritiro Dedicato Scambio sul Posto

1) Impianti che accedono al V Conto Energia di potenza non superiore a 1 MW

2) Non possono accedere allo Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato gli impianti che accedono al V Conto Energia

3) Impianti di potenza inferiore a 10 MVA o di qualsiasi potenza nel caso di fonti rinnovabili non programmabili

4) Impianti di potenza fino a 200 kW

5) Impianti di potenza non superiore a 1 MW (200 kW per gli impianti eolici)

I MECCANISMI IN VIGORE PER IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO DAL 2013

OGGETTO	DM 6/7/12 (Impianti FER no FTV)	V CONTO ENERGIA (Impianti FTV)
Limite al costo degli incentivi	5,8 miliardi euro/anno	6,7 miliardi euro/anno <i>(raggiunti in data 6 luglio 2013)</i>
Accesso medi e grandi impianti	Con Registri e Aste	Con Registri
Accesso piccoli impianti	Diretto dopo entrata in esercizio (impianto completato)	
Incentivi riconosciuti	Alla produzione elettrica netta immessa in rete	
Tipologia incentivi P ≤ 1 MW	Tariffa onnicomprensiva	
Tipologia incentivi P > 1 MW	Incentivo = Tariffa base – prezzo zonale orario	
Incentivo sul consumo in sito	NO	SI
Durata incentivi	Vita utile impianto (15- 30 anni)	20 anni
Contributo spese di istruttoria	Quota fissa (100 €) + quota variabile (da 80 €/kW a 2200 €/kW) in funzione di potenza	3 €/kW per impianti fino a 20 kW e 2 €/kW per potenza eccedente i 20 kW
Premi	Per determinate condizioni e/o tipologie di intervento	
Cumulabilità incentivi	Sottoposta a determinate condizioni	
Richiesta e rilascio incentivi	Solo tramite portale GSE (dematerializzazione totale)	

IL MECCANISMO DEI CERTIFICATI VERDI

➤ **Chi può richiederli**

I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d'impianti qualificati IAFR, possono richiedere al GSE l'emissione di Certificati Verdi.

➤ **CV relativi alla produzione anni 2013 – 2015**

Il DM 6 luglio 2012 prevede che l'emissione dei Certificati Verdi avvenga a partire dalle misure trasmesse mensilmente da parte dei gestori di rete. A partire dal 2013, pertanto non sono più previste le modalità di emissione dei CV a preventivo sulla base di garanzia sulla producibilità attesa o sulla base di garanzia fideiussoria.

I CV vengono emessi su base mensile, sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete o dai produttori, relativamente agli impianti qualificati IAFR. I CV vengono quindi classificati, oltre che per anno, anche in base al mese di riferimento ai fini della corretta individuazione del trimestre di riferimento per il successivo ritiro.

I CV relativi a impianti alimentati a rifiuti, ibridi, TLR sono emessi su base annuale; tuttavia è possibile per gli impianti ibridi richiedere l'emissione dei CV a preventivo, presentando una fideiussione.

RITIRO DEI CV 2011-2015

- ✓ Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, su richiesta del produttore il GSE rilascia, in ciascun semestre di calendario, certificati verdi sulla produzione del semestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un'apposita procedura pubblicata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.
- ✓ Il GSE **ritira**, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo le modalità definite nella procedura di cui all'articolo 24, e con cadenza:
 - annuale dei certificati verdi relativi alle produzioni 2011 entro il 2012;
 - semestrale per i certificati verdi relativi alle produzioni 2012;
 - **trimestrale** per i certificati verdi relativi alle **produzioni dal 2013**.
- ✓ In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE **offre ai soggetti sottoposti all'obbligo** di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i **certificati verdi ritirati**, a un **prezzo pari a quello di ritiro**. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei certificati verdi gestito dal GME.

CALCOLO DEI CERTIFICATI VERDI

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 il **GSE** rilascia i **Certificati Verdi** per 15 anni, moltiplicando l'energia netta E_l riconosciuta all'intervento effettuato per le costanti K , differenziate per fonte, della Tabella 1 della Legge Finanziaria 2008 (aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99):

Riga	Fonte	Coefficiente K
1	Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
1-bis	Eolica offshore	1,50
3	Geotermica	0,90
4	Moto ondoso e maremotrice	1,80
5	Idraulica	1,00
6	Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,30
7	Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte	1,80
8	Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI IMPIANTI

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo della fonte fossile (non superiore al 5%)**
Documento obbligatorio per impianti a biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti.
- **Dichiarazione annuale di consumo presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti di potenza superiore a 20 kW, ad eccezione degli impianti a biogas.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la produzione annua lorda per impianti non soggetti a dichiarazione annuale di consumo**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e per gli impianti a biogas di qualsiasi taglia.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti.
- **Registri di produzione mensili**
Obbligatori solamente per le emissioni nei casi in cui, in assenza di misure da parte del gestore di rete, la determinazione dell'energia netta da incentivare sia effettuata a partire dall'energia lorda.
- **Dichiarazione sulle caratteristiche dei bioliquidi**
I titolari di impianti alimentati con bioliquidi sostenibili devono presentare un'attestazione circa la sostenibilità del combustibile utilizzato.

IL SISTEMA DELLA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA

P < 1 MW (200 kW nel caso degli eolici)

DM 18/12/2008

➤ Quanto vale

La Tariffa Onnicomprensiva è differenziata per tipologia di fonte utilizzata, secondo i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008 è stata aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99, come sotto riportata:

riga	Fonte	Tariffa (euro cent/kWh)
1	Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
3	Geotermica	20
4	Moto ondoso e maremotrice	34
5	Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6	Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	28
8	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009	18

LA TARIFFA OMNICOMPENSIVA

IL SISTEMA DELLA TARIFFA OMNICOMPENSIVA DM 06/07/2012

➤ Quanto vale

La Tariffa Onnicomprensiva è differenziata per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza.

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 2013, le tariffe si riducono del 2% per ciascuno degli anni successivi fino al 2015, fatte salve le eccezioni previste nel caso di mancato raggiungimento dell'80% della potenza del contingente annuo previsto per i registri e per le aste (art. 7, comma 1 del Decreto).

		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	291
		20<P≤200	20	268
		200<P≤1000	20	149
		1000<P≤5000	20	135
		P>5000	20	127
	Off-shore	1<P≤5000	25	176
		P>5000	25	165
Idraulica	ad acquedotto (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤20	20	257
		20<P≤500	20	219
		500<P≤1000	20	155
		1000<P≤10000	25	129
		P>10000	30	119
	a bacino o serbatoio	1<P≤10000	25	101
		P>10000	30	96
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤5000	15	300
		P>5000	20	194
Geotermica		1<P≤1000	20	135
		1000<P≤20000	25	99
		P>20000	25	85
	tecnologie avanzate (art. 27, comma 2)	1<P≤5000	25	200 ⁽¹⁾
Gasdi discarica		1<P≤1000	20	99
		1000<P≤5000	20	94
		P>5000	20	90
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111
		1000<P≤5000	20	88
		P>5000	20	85
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	180
		300<P≤600	20	160
		600<P≤1000	20	140
		1000<P≤5000	20	104
		P>5000	20	91
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	236
		300<P≤600	20	206
		600<P≤1000	20	178
		1000<P≤5000	20	125
		P>5000	20	101
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤600	20	216	
	600<P≤1000	20	216	
	1000<P≤5000	20	109	
		P>5000	20	85
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	229
		300<P≤1000	20	180
		1000<P≤5000	20	133
		P>5000	20	122
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	257
		300<P≤1000	20	209
1000<P≤5000		20	161	
	P>5000	20	145	
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	20	174	
	P>5000	20	125	
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	121
		P>5000	20	110

IL SISTEMA DELLA TARIFFA OMNICOMPRENSIVA

➤ **Come si ottiene – DM 18/12/2008**

Il produttore può richiedere la Tariffa Onnicomprensiva a valle dell'esito positivo della procedura di qualifica IAFR. Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa Onnicomprensiva è esercitato all'atto della richiesta di qualifica IAFR presentata al GSE.

E' consentito, prima della fine del periodo d'incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all'altro; in tal caso la durata del periodo di diritto al nuovo sistema di incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.

Per gli operatori che hanno già sottoscritto una convenzione di ritiro dedicato, l'unica modalità di richiesta di conguaglio a tariffa onnicomprensiva a partire dal 1°ottobre 2012 è attraverso l'accesso al portale RID nella sezione Convenzioni/Convenzioni esistenti/Dettaglio convenzione/Invio Documenti. Mediante il portale sarà, infatti, possibile scaricare tale richiesta di conguaglio, firmarla e ricaricarla nell'apposita sezione.

➤ **Come si ottiene – DM 6/07/2012**

Il produttore di impianti alimentati a fonti rinnovabili può richiedere la Tariffa Onnicomprensiva a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Nell'ambito del medesimo contratto, il GSE ritira l'intera quantità di energia elettrica immessa in rete, anche qualora la quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete sia maggiore di quella incentivata.

È possibile esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione previsto per gli impianti con potenza superiore a 1 MW.

ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI IMPIANTI

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo della fonte fossile (non superiore al 5%)**
Documento obbligatorio per impianti a biomasse, biogas, bioliquidi e rifiuti.
- **Dichiarazione annuale di consumo presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti di potenza superiore a 20 kW, ad eccezione degli impianti a biogas.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la produzione annua lorda per impianti non soggetti a dichiarazione annuale di consumo**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e per gli impianti a biogas di qualsiasi taglia.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo degli incentivi**
Documento obbligatorio per tutti gli impianti.

La **Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007)** e s.m.i. ha indicato (art. 2 comma 382-septies) che *“Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.”*



Il **MiPAAF**, in attuazione della legge 296/2006, ha emanato il **DM 2 marzo 2010** in cui si definisce "**biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali**" come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, e si definiscono modalità e tempistiche per l'erogazione della maggiorazione di incentivo attraverso l'applicazione del coefficiente 1,8.



Accedono alla maggiorazione:

- «**Biomassa da filiera corta**»: la biomassa e il biogas prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica.
- «**Biomassa da intese di filiera**»: la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui al D.Lgs. n. 102/05;

In ciascun anno è stata emanata una circolare esplicativa:

- ANNO 2010: Circolare n. 18047 del 19/11/2010 che ha chiarito che le biomasse che potevano essere certificate erano relative agli anni 2008, 2009 e 2010 (fino al 30 novembre).
- ANNO 2011: Circolare n. 22083 del 7/11/2011 il MiPAAF ha indicato le modalità per il riconoscimento della certificazione delle biomasse, con possibilità di far riferimento anche in questo caso alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 (fino al 30 novembre).
- ANNO 2011: Circolare n. 6693 del 21/03/2012 in cui ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l'anno 2011.
- ANNO 2012: Circolare esplicativa n. 3246 dell' 8/11/2012 per l'applicazione per l'anno 2012.
- ANNO 2013: Circolare esplicativa n. 60649 del 19/11/2013 per l'anno 2013.
- **ANNO 2014: Circolare in corso di pubblicazione.**



SINTESI PROCESSO

- **Operatore IAFR:** invia al **MiPAAF** istanza e allegati per la tracciabilità entro il **30 novembre** di ogni anno;
- Il **MiPAAF**, verifica la documentazione ricevuta (Istanza; Contratti; Allegato A) ed effettua i controlli su ogni singolo impianto;
- Entro il **31 gennaio** dell'anno successivo il **MiPAAF** comunica al **GSE** l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare (dal 30/11 al 30/11 successivo);
- **GSE** applica il coefficiente moltiplicativo **1,8** alla sola quota di energia elettrica incentivata imputabile alle biomasse da filiera certificate dal MiPAAF (per la restante quota si applicano i coefficienti ordinari 0,8 e 1,3).

ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI IMPIANTI

- Richiesta di emissione CV da filiera corta
- Copia del verbale di sopralluogo rilasciato dal MIPAAF ai sensi del DM 02/03/2010 per l'accertamento della tracciabilità delle biomasse
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante i dati sull'energia lorda prodotta e i quantitativi totali di biomassa impiegati e i quantitativi totali di biomassa certificata dal MiPAAF impiegata in impianto nell'anno di riferimento
- Copia dei registri di produzione dell'energia elettrica per tutti i mesi del periodo di riferimento (laddove previsti)

Olio Vegetale Puro (OVP) = “olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato” (Direttiva 2009/28/Ce)



Circolare esplicativa n. 5520 del 31/03/2010 del sistema di tracciabilità degli OVP per la produzione di energia elettrica al fine dell'erogazione della TO di 0,28 euro a kWh prevista dalla Legge 99/2009.

SOGGETTI COINVOLTI:

- Il **Collettore finale (CoF)** è il soggetto titolare di un deposito fiscale per oli vegetali a scopo energetico (impresa agricola; qualsiasi soggetto che commercializza direttamente o per conto terzi semi oleosi e/o OVP; trasformatore ovvero il soggetto che trasforma i semi oleosi in OVP).
- Il CoF conferisce gli oli vegetali ad un **operatore elettrico (OE) con qualifica IAFR** al fine del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica.



- I **CoF** devono accreditarsi al portale **SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)**, ed inserire tutte le informazioni relative alla provenienza della materia prima e alla successiva consegna dell'OVP agli OE;
- L'OVP utilizzato può essere certificato dal **MiPAAF** al GSE solo a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'**AGEA** → **OVP TRACCIATO**;
- Il **GSE** effettua i conguagli dalla tariffa base alla tariffa di 0,28 per la sola quota di olio certificata dal MiPAAF.

ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI IMPIANTI

Acconto:

- Dichiarazione sostitutiva utilizzo OVP
- Prospetto riepilogativo OVP
- Registro carico scarico
- Altra documentazione (i.e. relazioni tecniche esplicative)

Conguaglio:

- Lettera di accompagnamento
- Dichiarazione sostitutiva utilizzo OVP
- Prospetto riepilogativo OVP
- Registro carico scarico
- Dichiarazione di sostenibilità
- Dichiarazione di consumo trasmessa all'Agenzia delle Dogane con ricevuta di trasmissione
- Allegato per usi statistici sostenibilità
- Dichiarazione non cumulo incentivi
- Dichiarazione utilizzo di combustibili fossili
- Altra documentazione (i.e. relazioni tecniche esplicative)

PRINCIPALE NORMATIVA

Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. (art. 38):

- «*Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi*»: a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Decreto MATTM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii :

- Creazione del «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi»: Certificato di conformità azienda/certificato di sostenibilità;
- Periodo «transitorio» (art.13): le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute all'utilizzatore entro il 31 dicembre 2012 sono ritenute sostenibili purché l'operatore economico dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda.
- Possibilità di aderire ad uno schema volontario riconosciuto dalla Commissione Europea.

SISTEMA NAZIONALE ITALIANO



PROCEDURA GSE



ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI IMPIANTI (A REGIME)

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a preventivo circa l'impegno ad utilizzare per la produzione di energia dell'anno esclusivamente partite di bioliquido sostenibile (entro il 31 dicembre anno n-1)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mensile indicante la quantità di bioliquido sostenibile e la quantità totale di bioliquido utilizzata (entro il 31 dicembre anno n-1)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a consuntivo circa l'impiego (anche parziale) di partite di bioliquido sostenibile durante l'anno (entro il 31 gennaio anno n+1)
- **Modello integrativo sui bioliquidi sostenibili**
Documento di dettaglio con indicazione del nome e della quantità di bioliquido, della materia prima, dell'organismo di certificazione e di tutte le partite di olio utilizzate.

Tipologia Impianto	Meccanismo di incentivazione	Riferimenti normativi	Periodo di incentivazione	Incentivo	Valorizzazione energia immessa
Impianti solari	Conto Energia Impianti fotovoltaici	DM 28/07/2005 e 06/02/2006 DM 19/02/2007 DM 06/08/2010 DM 05/05/2011 (no TO)	20 anni	Tariffa incentivante attribuita all'energia elettrica prodotta*.	Ritiro Dedicato Scambio sul Posto Vendita al mercato
Impianti solari di potenza non superiore ad 1 MW	Conto Energia Impianti fotovoltaici	DM 05/05/2011 (solo TO) DM 05/07/2012	20 anni	Tariffa omnicomprensiva attribuita alla produzione netta immessa in rete. Eventuale premio sull'energia autoncosumata/consumata in sito.	-
Impianti solari di potenza superiore ad 1 MW	Conto Energia Impianti fotovoltaici	DM 05/05/2011 (solo TO)	20 anni	Tariffa incentivante attribuita alla produzione netta immessa in rete. Eventuale premio sull'energia autoncosumata/consumata in sito.	Vendita al mercato
Impianti solari di potenza superiore ad 1 MW	Conto Energia Impianti fotovoltaici	DM 05/07/2012	20 anni	Tariffa incentivante attribuita alla produzione netta immessa in rete. Eventuale premio sull'energia autoncosumata/consumata in sito.	Vendita al mercato

* Per impianti incentivati con il Primo Conto Energia e operanti in regime di SSP l'incentivo è erogato sulla quota di energia prodotta e consumata, ai sensi della delibera AEEG 74/08.

Per gli impianti di potenza installata superiore a 20 kW incentivati ai sensi dei primi 4 Conti energia, ad esclusione di impianti in regime di TO, il Soggetto Responsabile è obbligato ad inviare al GSE copia della dichiarazione annuale di consumo inviata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso il servizio telematico EDI riferita all'anno a, entro il 31 maggio dell'anno a+1.

Il GSE, previa verifica formale e sostanziale della documentazione ricevuta, procede alla chiusura della partita commerciale annuale sulla base dei dati riportati nel quadro A di produzione.

➤ **Comunicazione mensili misura di produzione**

I produttori di impianti di potenza superiore a 20 kW, entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, qualora non si avvalgono del gestore di rete

➤ **Oneri di gestione, verifica e controllo**

Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

Dati statistici sull'energia elettrica in Italia (TER – 00001)

➤ **Cos'è**

Il GSE partecipa con Terna alla raccolta dei dati statistici del settore elettrico italiano ed è parte integrante del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN - <http://www.sistan.it>).

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2012 ha stabilito che il GSE si occupi della rilevazione degli impianti con potenza fino a 200 kW e dell'intero settore fotovoltaico.

➤ **Impianti interessati**

Gli impianti oggetto della rilevazione sono:

- fotovoltaici di qualsiasi potenza che NON usufruiscano di incentivi o di altri servizi erogati dal GSE;
- rinnovabili ma non fotovoltaici di potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW;
- non rinnovabili di potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW.

La rilevazione è su base annuale e si chiude entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Rilevazione del calore derivato rinnovabile e dell'energia termica prodotta da pompe di calore, collettori solari termici e risorsa geotermica

➤ Cos'è

Inserita nel Programma statistico nazionale 2014-2016 è volta a costruire un quadro completo di informazione statistica sul **calore derivato rinnovabile** e sull'energia termica prodotta da **pompe di calore, collettori solari termici e risorsa geotermica**, anche ai fini della verifica dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili definiti nella Direttiva 2009/28/CE e nel Decreto ministeriale 15 marzo 2012 (Decreto *Burden Sharing*).

➤ Impianti interessati

Gli impianti oggetto della rilevazione sono:

- Impianti di sfruttamento della risorsa geotermica per la sola produzione di calore, compresi gli impianti termali;
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono esclusivamente calore e che lo vendono/cedono a terzi (ad esempio impianti di teleriscaldamento).

La rilevazione è su base annuale e si chiude entro la fine di luglio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Monitoraggio dei costi per l'installazione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili

➤ **Cos'è**

Il GSE è tenuto a monitorare lo sviluppo delle energie rinnovabili dal punto di vista tecnico, ambientale, economico, occupazionale (D.Lgs. 28/2011 art.40, D.M. 6/7/2012 art.24).

Il monitoraggio richiede l'acquisizione di alcuni dati dagli operatori per quanto riguarda i costi di installazione e di esercizio degli impianti.

➤ **Impianti interessati**

Gli impianti oggetto della rilevazione sono:

- Impianti alimentati a fonti rinnovabili

Per tutti gli impianti incentivati le informazioni inerenti ai costi di installazione vengono richieste direttamente nell'ambito della richiesta di incentivazione.

La rilevazione è su base annuale

MIX ENERGETICO

➤ **Cos'è**

È l'insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall'impresa di vendita ai clienti finali.

➤ **Ruolo del GSE**

Il GSE ha definito delle procedure che consentono di calcolare le composizioni dei mix energetici utilizzati dai produttori per produrre l'energia elettrica che viene, successivamente, immessa in rete e venduta dalle imprese di vendita ai clienti finali. Questo processo prende il nome di ***fuel mix disclosure*** e consiste nella tracciatura delle fonti energetiche, a partire dal loro utilizzo per produrre energia fino all'uso da parte dei clienti finali.


➤ **Soggetti obbligati**

- Titolari di impianti in regime di Ritiro dedicato, incentivati con il sistema della Tariffa Omnicomprensiva o che cedono energia elettrica al mercato libero; sono tenuti a comunicare al GSE i dati di anagrafica degli impianti di produzione e il mix energetico iniziale necessari alle determinazioni del "mix energetico complementare".

Il produttore comunica al GSE su base annuale, entro il 31 marzo dell'anno "n" a quello di competenza "n-1", la composizione del proprio mix energetico iniziale dell'energia elettrica immessa in rete distinta per fonte di alimentazione.

La Delibera 578/2013/R/eel regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita in caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.

Nello specifico, i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono sistemi caratterizzati dall'insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di auto approvvigionamento energetico.



➤ Benefici tariffari per il cliente

Per i sistemi SEU e SESEU, come previsto dal decreto legislativo 115/08 e dall'articolo 24 del decreto legge 91/14, convertito con legge 116/14, **sono previste delle agevolazioni tariffarie in merito all'applicazione degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili**, relative sull'energia elettrica **autoconsumata** (ovvero prodotta e consumata all'interno del Sistema).

Per il 2014, l'esenzione è totale sull'energia elettrica autoconsumata, mentre a decorrere dal **1° gennaio 2015**, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, **si applicano sull'energia elettrica autoconsumata in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete**, fatta eccezione per **gli impianti SSP con potenza ≤ 20 kW per i quali corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano solo sull'energia elettrica prelevata**.

➤ Come ottenere i benefici tariffari

E' necessario presentare una richiesta di qualifica del sistema SEU e SESEU al GSE, secondo modalità che attualmente sono oggetto di consultazione fino al 25 novembre 2014.

Le regole saranno operative previa approvazione da parte dell'Autorità.

Il Soggetto Referente è tenuto a inoltrare una richiesta informatica di qualifica al GSE specificando:

- la categoria di Sistema per la quale si richiede la qualifica;
- gli elementi che costituiscono il Sistema (unità di produzione, unità di consumo e collegamento privato);
- i dati di dettaglio relativi agli impianti, alle UP, alle UC e ai POD del Sistema.

È richiesta documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti necessari per qualificare il Sistema.

La presentazione della richiesta di qualifica di SEU o SESEU presuppone la corretta registrazione sul sistema GAUDì degli impianti di produzione e del relativo produttore facente parte del Sistema.

Per i sistemi entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di **Scambio sul Posto** alla medesima data, **non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica**. Il **GSE procederà automaticamente a classificare gli impianti di produzione in Scambio sul Posto e le UC** ad essi associate come SESEU-B.



Approfondimenti

Rimini, novembre 2014

➤ Riepilogo dei requisiti per essere qualificati come Sistemi SEU o SEESEU

Categoria	Potenza massima	Obbligo FER o CAR	Vincoli data	Vincoli di natura giuridica	Vincoli di “area”
SEU	20 MW	Sì	Nessuno	1 cliente; 1 produttore (anche diverso); 1 Unità di Consumo.	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.
SEESEU-A	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	Unico soggetto giuridico (Produttore=Cliente). L'univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1° gennaio 2014, ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del SEESEU-A	Nessuno
SEESEU-B	20 MW	Sì	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013	1 cliente; 1 produttore (anche diverso dal cliente); 1 Unità di Consumo	Il Sistema deve essere realizzato all'interno di un'area senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del cliente finale.
SEESEU-C (valida fino al 31 dicembre 2015)	Nessun limite	No	Autorizzazioni richieste entro il 4 luglio 2008 e ottenute entro il 31 dicembre 2013. Entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2013	Al 1° gennaio 2014 le Unità di Consumo che lo compongono devono essere gestite, in qualità di cliente finale, dal medesimo soggetto giuridico o da soggetti giuridici diversi, purché tutti appartenenti al medesimo gruppo societario	Nessuno

Riferimenti normativi

Legge Competitività

(articolo 26, comma 3)

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle opzioni da Comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014

a) La tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata in

Allegato A della Legge 116/2012

b) Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura secondo quanto definito dal

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2014

c) Fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti modalità previste nella

Legge 116/2012

Riferimenti normativi

Legge Competitività (articolo 26, comma 2)

A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con rate mensili costanti, in misura pari al **90 per cento** della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

D.M. MiSE 16 ottobre 2014

Approvazione delle modalità operative per l'erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Rata di acconto

L'**algoritmo** di calcolo si differenzia in base al decreto di riferimento

Definizione del **valore iniziale**

Se al **30 giugno** sono disponibili le misure relative a **tutti i mesi** dell'anno precedente



Ore di produzione relative all'anno precedente («**Produzione storica**»)

Aggiornamento annuale (entro il 31 luglio)

Se al **30 giugno** sono disponibili le misure relative a **tutti i mesi** dell'anno precedente



Ore di produzione relative all'anno precedente («**Produzione storica**»)

Se al 30 giugno **non sono disponibili** le misure relative a **tutti i mesi** dell'anno precedente



Stima delle ore di produzione regionali («**Stima regionale**»)

Se al 30 giugno **non sono disponibili o validate o comunicate** le misure relative a **tutti i mesi** dell'anno precedente



Stima delle ore di produzione regionali («**Stima regionale**»)

Conguaglio

Il conguaglio delle partite economiche relative agli anni precedenti rispetto all'anno in cui è effettuato il calcolo è eseguito sulla base **delle misure valide pervenute** dal soggetto responsabile dell'invio delle misure.

E' effettuato **entro 60 giorni** dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015.

Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonché per gli impianti entrati in esercizio dopo la medesima data, le modalità operative di cui al presente decreto si applicano **a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.**


Tempistiche di pagamento

P < 3 kW	Quadrimestrale	Se importo superiore a 100 euro
3 kW < P < 6 kW	Trimestrale	
6 kW < P < 20 kW	Bimestrale	
P > 20 kW	Mensile	

Nel caso vi siano eventi che possano condizionare la regolare erogazione dei pagamenti **si provvederà nei tempi necessari***

Per il secondo semestre del 2014, il GSE può adottare tempistiche diverse di pagamento, ma gli importi dovuti saranno erogati **entro il 31 dicembre 2014**

Azioni di controllo



* A titolo esemplificativo nel caso di cessione dei crediti, cambi di titolarità o altre modifiche di dati anagrafici del Soggetto Responsabile

** In caso di violazioni rilevanti di cui al decreto 31 gennaio 2014 e ogni altra difformità riscontrata in sede di controlli, di accertata mancata produzione dell'impianto; solo per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, in caso di mancata comunicazione dei dati mensili di misura per un periodo pari ad almeno 4 mesi nel corso dell'anno, da parte dei soggetti responsabili dell'erogazione del servizio di misura